

Edizione di venerdì 13 Marzo 2020

CASI OPERATIVI

Rappresentanza a mezzo di avvocato del libero foro
di **EVOLUTION**

IVA

Lo scontrino di chiusura oltre la mezzanotte: dubbi nel nuovo regime telematico
di **Cristoforo Florio**

AGEVOLAZIONI

Coronavirus: quali attività agricole sono consentite?
di **Alberto Rocchi, Luigi Scappini**

IMU E TRIBUTI LOCALI

Imu dovuta dal concedente sin dalla risoluzione del contratto di leasing
di **Fabio Garrini**

ACCERTAMENTO

Emergenza sanitaria: il punto della situazione dopo lo stop agli accertamenti
di **Lucia Recchioni**

CASI OPERATIVI

Rappresentanza a mezzo di avvocato del libero foro

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

LE NOVITÀ DELLE VERIFICHE FISCALI E GLI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO: STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

A seguito di ricorso in CTP avverso una cartella di pagamento, l'Agenzia delle entrate-Riscossione si costituisce a mezzo di avvocato del libero foro. Sulla base di quanto statuito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 30008/2019, è ancora possibile eccepire l'inammissibilità dell'atto di costituzione in giudizio dell'AeR per nullità della procura conferita ad avvocato del libero foro?

In materia di legittimazione processuale, l'articolo 11, comma 2, D.Lgs. 546/1992, così come modificato dal D.Lgs. 156/2015, stabilisce espressamente che: «L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato».

Successivamente, l'articolo 1 D.L. 163/2016 ha determinato la soppressione di Equitalia con affidamento delle relative funzioni di riscossione nazionale ad un ente pubblico economico, istituito a far data dal 1° luglio 2017, denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione".



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION](#)

IVA

Lo scontrino di chiusura oltre la mezzanotte: dubbi nel nuovo regime telematico

di **Cristoforo Florio**



L'introduzione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'[articolo 2 D.Lgs. 127/2015](#) sta ponendo tutta una serie di problematiche di carattere pratico agli operatori.

Tra queste ci si interroga sull'ipotesi della **chiusura dei dati giornalieri trasmessa telematicamente oltre la mezzanotte**. In particolare, ci si domanda quali siano le procedure che dovranno adottare i contribuenti in queste specifiche situazioni, dal momento che la trasmissione telematica (a differenza di quanto avveniva in passato) **certifica con certezza la data di trasmissione** e, pertanto, occorrerà prestare particolare attenzione all'eventuale **disallineamento** tra la predetta data e la data di imputazione temporale del corrispettivo ai fini della liquidazione periodica dell'Iva.

Si pensi, ad esempio, al caso di un **ristorante che trasmetta la chiusura giornaliera del giorno 31 dicembre al 1° gennaio dell'anno successivo**, casistica che si ripete con frequenza per tutti quei c.d. "locali notturni", per i quali l'orario di operatività si protrae oltre la mezzanotte.

Qual è il periodo di **corretta imputazione della chiusura giornaliera** ai fini della liquidazione dell'Iva? Quali sono le conseguenze per il contribuente che imputi quel corrispettivo al giorno 31 dicembre **evidenziando un disallineamento rispetto ai dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria** che invece ha "memorizzato" il dato relativamente al 1° gennaio?

E ancora, quali sono le conseguenze in termini di **imputazione temporale dei componenti positivi di reddito** per i soggetti che si trovano ad operare nel **regime di cassa semplificato** con opzione per l'[articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973](#)?

Le questioni poste sono delicate, anche **alla luce dell'introduzione – a partire dal prossimo 1°**

luglio 2020 – dei c.d. “registri precompilati Iva” che l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente nonché della **“precompilata Iva” che debutterà dal prossimo 1° gennaio 2021**, a seguito delle novità introdotte dall'[articolo 16 D.L. 124/2019](#).

Venendo al punto della questione, va ricordato che – nel regime normativo previgente – l'[articolo 12 D.M. 23.03.1983](#) (recante disposizioni relative all'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa) stabiliva che dal “giornale di fondo” devono risultare, all'atto della stampa dello scontrino di chiusura, i **dati relativi agli ammontari complessivi dei corrispettivi del giorno** (oltre al numero degli scontrini emessi e quello progressivo degli azzeramenti giornalieri).

Sul punto l'Agenzia delle Entrate, con la [circolare n. 60 del 10 giugno 1983](#) (Parte IV), aveva trattato il caso degli **esercizi pubblici la cui attività lavorativa si svolge nell'arco delle 24 ore**, scandita in più turni lavorativi (ad esempio 6-14; 14-22; 22-6); è il caso, ad esempio, delle aree di servizio autostradali (c.d. “autogrill”) o di taluni *fast-food*. Secondo le indicazioni fornite su tali casistiche, lo scontrino di chiusura giornaliera doveva essere **emesso al termine del turno che si conclude prima della mezzanotte** (quindi, nell'esempio di cui sopra, la chiusura giornaliera doveva essere effettuata alle ore 22). Invece, per le altre tipologie di esercizi al dettaglio che protraggono l'apertura oltre la mezzanotte, senza svolgere l'attività “24 ore su 24” (ad esempio, bar e ristoranti), **resta vigente la disposizione generale e lo scontrino di chiusura giornaliero deve essere emesso entro le ore 24**.

Con la [risoluzione del Ministero delle Finanze n. 253 del 23 ottobre 1995](#), per venire incontro alle esigenze degli operatori del settore per i quali l'emissione dello scontrino di chiusura giornaliera alle ore 24 causerebbe non poche difficoltà operative, era stato rilasciato una sorta di **“nulla osta”** in merito all'introduzione sul mercato *“(...) di un modello di apparecchio misuratore fiscale che esegua le operazioni di chiusura giornaliera entro la mezzanotte, azzerando naturalmente la numerazione degli scontrini emessi e del corrispondente totale giornaliero dei corrispettivi, e che stampi il relativo scontrino di chiusura il giorno successivo (...)”*.

Una disciplina specifica è stata prevista per quei **soggetti che esercitano attività di intrattenimento**, per i quali l'obbligo di certificazione dei corrispettivi è assolto con il rilascio, all'atto del pagamento, di un titolo di accesso emesso mediante specifici apparecchi misuratori fiscali o mediante biglietterie automatizzate. Per tali soggetti, infatti, l'[articolo 1, comma 4, D.P.R. 544/1999](#) dispone che *“(...) per gli esercizi la cui attività si protrae oltre le ore ventiquattro, il documento riepilogativo è emesso al termine dell'effettivo svolgimento dell'attività con riferimento alla data di inizio dell'evento (...)”*.

Nella [circolare 12/E/2016](#) (quesito n. 18) l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che la norma sopra citata è da ritenersi **applicabile anche agli esercizi commerciali con attività protratta oltre la mezzanotte**, con conseguente possibilità di emettere lo scontrino di chiusura giornaliera *“al termine dell'effettivo svolgimento dell'attività, con riferimento alla data di inizio dell'evento (quindi anche oltre la mezzanotte)”*. A titolo esemplificativo, conclude

l'Amministrazione finanziaria, **lo scontrino di chiusura emesso alle ore 02:00 del 10 gennaio potrà essere annotato come corrispettivo del 9 gennaio** (l'utilizzo del verbo "potrà" dovrebbe essere interpretato nel senso di "dovere", considerato che la norma di legge che l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile in via estensiva dispone un **vero e proprio obbligo di imputazione** al giorno di apertura del documento riepilogativo emesso dopo le ore 24 dello stesso giorno).

Delineato il quadro vigente antecedentemente all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri va evidenziato che nel [provvedimento dell'Agenzia Entrate del 20 dicembre 2019, n. 1432217](#), recante modifiche al [provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016](#) in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, si chiarisce:

- che i dati dei corrispettivi trasmessi si considereranno **referiti alla data riportata nel campo** dell'allegato "Allegato – Tipi Dati per i Corrispettivi"; e
- che in caso di **chiusura di cassa oltre le ore 24 del giorno di apertura**, al fine di una corretta imputazione dei dati dei corrispettivi e liquidazione Iva – soprattutto con riferimento ai giorni a cavallo del periodo di liquidazione – sarà **utile effettuare una prima chiusura di cassa entro le ore 24 del giorno di apertura**.

Pertanto, nel caso in cui sia possibile provvedere alla chiusura giornaliera e alla trasmissione telematica **entro le ore 24 del giorno di apertura**, sarà **consigliabile procedere in questo senso**; diversamente dicasi e qualora ciò non sia per qualsiasi ragione possibile, si ritiene che si possano considerare **ancora validi i chiarimenti forniti dalla circolare AdE 12/2016**, con conseguente possibilità di trasmettere il dato telematico dopo le ore 24 (e, quindi, il giorno successivo a quello di apertura), **imputando però il corrispettivo al giorno di apertura**.

In attesa di eventuali chiarimenti sul punto da parte dell'Agenzia delle Entrate, il contribuente potrà – eventualmente – **segnalare la possibile "anomalia"** utilizzando l'apposita funzione nell'area del sito Fatture & Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate.

AGEVOLAZIONI

Coronavirus: quali attività agricole sono consentite?

di **Alberto Rocchi, Luigi Scappini**



Come noto, il Governo, nella serata di mercoledì **11 marzo**, ha emanato un [D.P.C.M.](#), pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale** per dare esecutività immediata alle previsioni varate al fine di contrastare il diffondersi del **virus COVID-19** sul territorio italiano.

Il D.P.C.M., che fa seguito ai **precedenti** dell'**8** e del **9 marzo**, emanato a seguito delle istanze delle Regioni maggiormente coinvolte, ma con applicazione su tutto il territorio nazionale, ha l'**obiettivo** di **limitare** il più possibile gli **spostamenti** sul territorio **nonché** possibili **involontarie forme** di **aggregazione**, al fine di bloccare la diffusione del virus.

A tal fine, **decadono automaticamente** eventuali **norme contenute** nei **due** precedenti **D.P.C.M.** che dovessero porsi **in contrasto** con quanto previsto in quello dell'11 marzo.

In particolare, con decorrenza **12 marzo** e termine **25 marzo 2020** è stata prevista la **chiusura** delle attività commerciali di **vendita al dettaglio**.

In **deroga** a tale previsione generale, restano aperte le attività di vendita di **generi alimentari** e di **prima necessità** come individuate nell'[allegato 1](#) al D.P.C.M., sia nell'ambito degli **esercizi commerciali di vicinato**, sia nell'ambito della **media e grande distribuzione**, anche all'interno dei centri commerciali, a condizione che sia **consentito l'accesso solo a tali attività**.

È **prevista**, inoltre, la **chiusura dei mercati**, a **eccezione** delle attività dirette alla vendita di soli **generi alimentari**.

Tali deroghe si applicano **anche** al **comparto primario** e, quindi, è **ammessa** l'apertura delle attività di **vendita al dettaglio in azienda** a condizione che abbia a oggetto **prodotti alimentari, primi o trasformati**.

Quindi, **rientrano** nella deroga le attività svolte da imprenditori agricoli nelle seguenti modalità:

- **vendita al dettaglio** ai sensi di quanto previsto all'**articolo 4 Lgs. 228/2001** aventi ad oggetto prodotti agricoli alimentari, restando quindi esclusi, ad esempio, i vivai;
- **vendita** eseguita nella **sede aziendale**, in **locati aperti al pubblico**, **aree di mercato**, a condizione che sia garantita la **distanza** di sicurezza **interpersonale** individuata in 1 metro.

L'**articolo 1, comma 1, n. 4**, inoltre, testualmente stabilisce che *“Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le **filiera che ne forniscono beni e servizi**.”*.

Il rimando alle *“filiera che ... forniscono beni e servizi”* comporta che si ritengono consentite tutte le **attività** quali, ad esempio quelle **cooperative**, che **svolgono** servizi di **fornitura** di servizi e **vendita di prodotti** necessario allo svolgimento dell'attività agricola così come, in modo analogo, i contoterzisti.

Si ricorda, inoltre, come le **attività agricole** sono quelle individuate dall'**articolo 2135 cod. civ.**, consistenti nella coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e relative attività connesse.

Proprio nell'ambito delle attività connesse svolte dall'imprenditore agricolo, vi rientrano anche *“le **attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale**, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”*.

La norma si riferisce alle **attività agrituristiche** che, come noto, hanno avuto una diffusione più che esponenziale negli ultimi anni, su impulso dello stesso Governo.

Ecco che allora bisogna domandarsi **quali** sono le attività eventualmente ancora **esercitabili** in tale contesto.

Sicuramente è **sospesa** l'attività di **ristorazione** svolta nell'ambito dell'agriturismo, mentre attualmente si ritiene ancora **possibile** svolgere l'attività di **pernottamento**.

Eventualmente **si potrebbe ammettere** la **ristorazione** in ambito agrituristico in modalità di **vendita a domicilio**, sempre nel rispetto delle **regole igienico-sanitarie** e a condizione che sia **prevista** tale modalità dalla singola **legge regionale** di riferimento.

Di contro, le nuove attività connesse, recentemente introdotte dal Legislatore per incentivare e supportare il comparto, in particolare **enoturismo** e **oleoturismo**, sono da considerarsi **sospese**.

Esse, infatti, comportano somministrazione e, nello spirito della norma, sono assimilabili a quelle previste dell'[articolo 1, comma 1, n. 2\) del decreto](#): servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie.

Infine, per quanto riguarda l'**attività agrituristica**, si ritiene che siano incluse nella previsione di cui all'[articolo 8, D.L. 9/2020](#), che ha disposto, per le **imprese turistico-ricettive, con domicilio fiscale, sede legale od operativa in Italia, la sospensione, a decorrere dal 2 marzo e fino al 30 aprile 2020:**

- dei **versamenti** delle **ritenute alla fonte**, ex [articoli 23, 24 e 29, D.P.R. 600/1973](#) in qualità di sostituti d'imposta;
- dei termini relativi agli **adempimenti** e ai **versamenti** dei **contributi previdenziali** e assistenziali e dei **premi Inail**.

IMU E TRIBUTI LOCALI

Imu dovuta dal concedente sin dalla risoluzione del contratto di leasing

di **Fabio Garrini**



Con la [sentenza n. 6664 del 09.03.2020](#) la **Cassazione** è tornata sul tema della debenza **dell'Imu** nel caso di **risoluzione del contratto di leasing**; si tratta di un tema **ampiamente dibattuto**, caratterizzato anche da alcune sentenze discordanti, ma le recenti pronunce vanno nella direzione di porre la **soggettività passiva in capo al concedente già al momento della risoluzione** del contratto di leasing.

Va segnalato che il medesimo problema **si pone anche nel 2020**, posto che la **riscrittura**, avvenuta ad opera della **L. 160/2019**, della disciplina dell'imposta comunale maggiore non ha portato alcun chiarimento sul tema, presentando una definizione nella sostanza **coincidente con quella previgente**.

La soggettività Imu

Il **soggetto passivo** di un immobile oggetto di un contratto di locazione finanziaria è **l'utilizzatore**.

Se il contratto termina con il **riscatto da parte del conduttore** (come normalmente accade, posto che la causa del contratto è **acquisire l'immobile tramite finanziamento**), nulla cambia sotto il profilo Imu e Tasi: il conduttore, infatti, continua ad essere **soggetto passivo del tributo comunale**, semplicemente cambiando la propria **qualifica**, da **utilizzatore** a **proprietario**.

Allo stesso modo non pare porsi alcun dubbio anche nel caso di **cessione del contratto**, situazione nella quale un **nuovo utilizzatore subentra al precedente**; conseguentemente, si deve ritenere che la soggettività passiva passi dal precedente al nuovo utilizzatore, a decorrere dal momento in cui il **contratto viene ceduto**.

Il tema delicato è quello legato ad una **eventuale cessazione del contratto** (per mancato riscatto, ovvero anticipata per inadempimento), con conseguente **restituzione** del bene al concedente, che dovrà assumere la qualifica di soggetto passivo.

Da notare come vi sia un'**asimmetria** tra due previsioni in occasione del termine del contratto (quando ovviamente non vi sia il riscatto). In base al tenore letterale delle due disposizioni normative, infatti:

- mentre ai fini **Imu** la soggettività letteralmente parrebbe tornare in capo al concedente al termine del contratto ([l'articolo 9, comma 1, D.Lgs. 23/2011](#) afferma che *"Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto"*);
- ai fini **Tasi** tale trasferimento avviene solo con la riconsegna del bene (il [comma 672 dell'articolo 1 L. 147/2013](#) affermava che *"In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna"*).

La sentenza n. 6664/2020

A questo punto occorre chiedersi quale sia effettivamente il momento in cui la soggettività Imu si trasferisce (l'ipotesi più significativa delle due); la questione che si è posta riguardava la **possibilità di estendere all'Imu la definizione di soggettività passiva che il Legislatore aveva introdotto per la Tasi**.

La questione si pone, in particolare, quando l'utilizzatore è soggetto a **procedure concorsuali**, nell'ambito delle quali il concedente potrebbe trovarsi a rientrare in possesso del bene anche diverso tempo dopo quello in cui è stata accertata la **risoluzione del contratto**.

Tale disputa, che si è accesa in dottrina, si è avuta anche in **giurisprudenza**, dando origine ad **interpretazioni di segno contrario**, anche in seno alla stessa **Corte di Cassazione**.

Si segnalano sul punto:

- la [sentenza n. 13793/2019](#) con la quale è stata preferita l'interpretazione più letterale che trasferisce la **soggettività passiva in capo al concedente già al momento della risoluzione del contratto**;
- successivamente, la [sentenza n. 19166/2019](#) ha preferito una soluzione che punta ad equiparare il **trattamento Imu e Tasi**, mantenendo la debenza Imu in capo all'utilizzatore sino al momento della **materiale consegna del bene al concedente**;
- si devono poi registrare le [sentenze n. 25249/2019](#), [29973/2019](#) e [n. 34243/2019](#), attraverso le quali i giudici di legittimità hanno **respinto quest'ultima interpretazione**,

confutandone le argomentazioni, tornando alla **posizione richiamata nella [sentenza n. 13793/2019](#)**.

A questa disputa giurisprudenziale si aggiunge la recente [sentenza n. 6664 del 09.03.2020](#), con la quale la Suprema Corte ha preso atto delle due diverse linee interpretative, ma ha ritenuto nella sostanza risolta la divergenza a **favore della prima posizione**: pertanto oggi occorre affermare che l'Imu deve essere **corrisposta dalla società di leasing a far data dalla data in cui il contratto viene a cessare i propri effetti**, indipendentemente dal fatto che essa abbia **recuperato o meno la disponibilità del bene**.

Dopo aver osservato che le norme sono formulate in maniera diversa e nulla giustifica l'estensione della disciplina Tasi all'Imu, **viene osservato che l'Imu sia imposta di natura prettamente patrimoniale** fondata sul possesso (in senso stretto quale titolarità del diritto reale, ovvero in forza di un presupposto indicato dal legislatore quale il contratto di leasing vigente).

Al contrario, la **Tasi** è imposta finalizzata alla **copertura dei servizi resi dal comune**, il che giustificerebbe la **debenza del tributo nel limite della disponibilità** del bene.

Va detto che tutte le argomentazioni proposte espongono il fianco a diverse questioni critiche.

Ciò posto, il **tenore letterale della norma** non può essere in alcun modo superato in via interpretativa: **l'Imu è dovuta dal concedente sin dalla data della risoluzione del contratto**.

ACCERTAMENTO

Emergenza sanitaria: il punto della situazione dopo lo stop agli accertamenti

di Lucia Recchioni



Con un [comunicato stampa](#) di poche righe, pubblicato nella giornata di ieri, **12 marzo**, l'Agenzia delle entrate ha dato notizia delle disposizioni contenute dalla direttiva firmata dal Direttore, Ernesto Maria Ruffini, le quali prevedono lo **stop alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate**, "a meno che non siano in **imminente scadenza** (o sospesi in base a espresse previsioni normative)".

Allo stesso modo, anche la **Guardia di Finanza**, con **apposita circolare**, ha disposto la **sospensione delle verifiche, dei controlli fiscali e in materia di lavoro** (fatti salvi i casi di indifferibilità e urgenza), dei controlli strumentali e delle **attività ispettive antiriciclaggio**.

Queste ultime previsioni seguono il già noto [D.P.C.M. 11.03.2020](#), il quale è intervenuto con nuove misure finalizzate a **contrastare la diffusione del Coronavirus**, prevedendo la **sospensione delle attività commerciali al dettaglio fino al 25 marzo**.

Restano **escluse** dalla sospensione le **attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità**, individuate nell'[allegato 1 del D.P.C.M.](#); restano **aperte** anche le **edicole**, i **tabaccai**, le **farmacie** e le **parafarmacie**, garantendo sempre la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Si aggiungono alle **attività oggetto di sospensione** anche:

- le **attività dei servizi di ristorazione** (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), le quali possono comunque continuare l'attività di ristorazione **con consegna a domicilio**. Restano consentite, inoltre, le **attività delle mense** e del **catering continuativo**, nonché gli **esercizi di somministrazione pasti nelle aree di servizio e rifornimento carburante**,
- le attività inerenti ai **servizi legati alla persona** (parrucchieri, barbieri, estetisti e tutte

le altre attività dei servizi alle persone **diverse dalle lavanderie e dai servizi di pompe funebri**).

Il **D.P.C.M.** in esame **non dispone invece la sospensione delle attività produttive e delle attività professionali**. In questo caso si raccomanda:

- il massimo utilizzo del c.d. **“lavoro agile”** per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio,
- **l’incentivo alle ferie e congedi retribuiti** per i dipendenti,
- la **sospensione dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione**,
- l’adozione di **protocolli di sicurezza anti-contagio**, e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza minima di un metro tra le persone, l’adozione di **strumenti di protezione individuale**,
- l’incentivo alle **operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro**, anche utilizzando a tal fine forme di **ammortizzatori sociali**,
- la **massima limitazione degli spostamenti** all’interno dei siti e il **contingentamento per l’accesso agli spazi comuni**.

La **mancata chiusura** delle attività produttive ha provocato **numerosi scioperi** nella giornata di ieri, 12 marzo: i lavoratori hanno chiesto, a gran voce, la **chiusura dei siti produttivi**, almeno fino al **22 marzo**, al fine di **sanificare i luoghi di lavoro**.

È quindi prevista per oggi, **13 marzo**, alle **ore 11**, una **videoconferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri**, per discutere, con le **associazioni industriali e i sindacati**, dei **protocolli di sicurezza da attuare nelle fabbriche a tutela della salute dei lavoratori**.

D'altra parte, al di là delle misure disposte dall'ultimo **D.P.C.M.** e di quelle che saranno individuate, è necessario rammentare che, ai sensi del **D.Lgs. 81/2008**, ma anche dell'[articolo 2087 cod. civ.](#), il **datore di lavoro** è tenuto ad adottare le **misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro**.

La mancata osservanza degli obblighi può comportare una **violazione degli obblighi contrattuali** che potrebbe legittimare una **richiesta di risarcimento danni da parte del dipendente**, come anche potrebbero essere irrogate **sanzioni di carattere amministrativo** ai sensi dell'[articolo 55 D.Lgs. 81/2008](#). Nei casi più gravi, infine, si potrebbe incorrere in una **responsabilità di tipo penale**.

Assumono rilievo, in tale ambito, i **reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** (articoli 589 e 590 c.p.).

Tra l'altro, in forza dell'[articolo 25 septies D.Lgs. 231/2001](#), i suddetti reati rientrano tra quelli idonei a configurare la **responsabilità amministrativa degli enti**, con possibile irrogazione di **sanzioni pecuniarie e interdittive**.

Laddove non sia stata prevista la chiusura, si rende pertanto necessario attenersi strettamente alle previsioni degli ultimi decreti emanati, **innalzando il livello di sicurezza sui luoghi di lavoro**, grazie alla predisposizione di **piani di intervento specifici**, alla cui redazione è chiamato a collaborare non solo il servizio di prevenzione e protezione (**RSPP** e **ASPP**), ma anche il **medico competente**, ove nominato.

D'altra parte, però, queste misure non possono ledere il **diritto alla protezione dei dati personali** dei dipendenti. Come chiarito dal **Garante per la protezione dei dati personali** con il [comunicato del 2 marzo 2020](#) i **datori di lavoro** devono infatti astenersi *“dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa”*.

La finalità di voler adottare misure finalizzate a **prevenire il contagio** non può quindi giustificare un'interferenza del datore di lavoro nella **vita privata del lavoratore**, essendo affidato agli **operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile** il compito di **garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica** recentemente adottate.

Da ultimo si rende poi necessario soffermare l'attenzione sul ruolo che può essere rivestito, in questo contesto, dall'**Organismo di Vigilanza** nominato ai sensi della disciplina di cui al **D.Lgs. 231/2001**, il quale, ai sensi dell'[articolo 6 D.Lgs. 231/2001](#):

- ha il compito di **vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli di organizzazione e di gestione**, e di curare il loro **aggiornamento**,
- è destinatario delle **informazioni la cui trasmissione è qualificata come obbligatoria dallo stesso Modello**.

Nell'ambito della situazione attuale, pertanto, l'**Organismo di Vigilanza** deve ricevere le **informazioni in merito alla sicurezza del lavoro in azienda**, non soltanto da parte degli organismi preposti alla **definizione delle misure di tutela** (datore di lavoro, servizio di protezione, medico competente, ecc.), ma anche da parte di tutti gli altri soggetti che possono **segnalare eventuali criticità**, in ossequio alle previsioni del **Modello di organizzazione e di gestione**.

Laddove il Modello dovesse risultare **non adeguato alle attuali emergenze**, sarà inoltre compito dell'Organismo di vigilanza **promuovere l'aggiornamento dello stesso**.

Si segnala, da ultimo, che è atteso per oggi, **13 marzo**, il decreto **“Salva economia”**, nell'ambito del quale si prevedono lo **stop ai mutui sulla prima casa**, una **sospensione dei versamenti in scadenza il 16 marzo**, **“congedi speciali”** retribuiti ai lavoratori dipendenti per accudire i figli a casa, estensione della **cassa integrazione a tutti in dipendenti**, **aiuti economici per i lavoratori autonomi e per gli stagionali**.